



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

**Settore: Affari Generali - Risorse Umane -
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità**

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 331 del 12/09/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA FOGAGNOLO LISA TITOLARE DEL MICRO-NIDO "I GIARDINI D'INFANZIA" DI BORGO A VIGARANO MAINARDA A.S.2017/18 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 22.12.2016 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2017;

PREMESSO che l'Assessorato ai Servizi alla Persona Sociali e Sanitari intende fornire supporto alle famiglie con ambedue i genitori occupati dei bambini che sono rimasti in lista d'attesa dalla graduatoria del Nido Intercomunale "Il Veliero" approvata i con deliberazione di Giunta n. 40 del 30/03/2017 per l'anno scolastico 2017/2018;

ATTESO che nel Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno si prevede di affidare i servizi educativi di Nido presso strutture private, affinché essi possano usufruire di detti servizi a prezzi contenuti;

PRESO ATTO che nella fattispecie di che trattasi si può procedere ad affidamento diretto, a norma di quanto previsto dall'art.36 comma 2 del d. lgs 50/2016, che stabilisce l'affidamento diretto per aggiudicazioni di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 e che l'art.37 comma 1 d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente, senza ricorso alle centrali di committenza, per l' acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;

ATTESO che agli scopi di cui sopra, ossia per i servizi educativi di Nido, sul territorio di Vigarano Mainarda è presente una sola struttura privata idonea alle esigenze dell'Amministrazione " I Giardini d'Infanzia" gestito dalla Sig.ra Fogagnolo Lisa , che accoglie bambini fascia 12/36;

ATTESO che si ritiene che il Micro-Nido "I Giardini D' Infanzia" offra elevati standard qualitativi e risponda ottimamente alle esigenze degli utenti;

CONSIDERATO che si ritiene di procedere all'affidamento diretto del servizio trattandosi dell'unica struttura presente sul territorio che rivesta le caratteristiche richieste;

CONSIDERATO che la Sig.ra Fogagnolo Lisa titolare del nido " I Giardini d'Infanzia ha accettato di stipulare un contratto per l'anno scolastico 2017-2018 con questo ente;

SENTITO allo scopo il parere dell'Assessore ai Servizi alla Persona Sociali e Sanitari,

SENTITA allo scopo la Sig.ra Fogagnolo Lisa, e dato atto che si e' resa disponibile ad accogliere il numero di 7 bambini che l'Amministrazione Comunale ha proposto di inserire, per l'anno scolastico 2017/2018, applicando la quota mensile procapite € 280,00 mensili sino alle ore 13:00; e 300,00 mensili sino alle ore 16/16:30 comprensivi di IVA.

Il Comune si impegna inoltre a versare la quota di € 5,00 IVA compresa a pasto giornaliero per ciascun bambino, come da nota prot n. 9651 del 06.07.2017 presente agli atti,

SOTTOLINEATO che i bambini sono individuati dal nostro Servizio Comunale, attingendo dalla graduatoria del Nido Intercomunale "IL VELIERO", situato a Terre del Reno;

VISTO allo scopo la bozza di Contratto, parte integrante del presente atto;

DATO atto che il corrispettivo del servizio è fissato in € 280,00 mensili sino alle ore 13:00; e 300,00 mensili sino alle ore 16/16:30 comprensivi di IVA.

Il Comune si impegna inoltre a versare la quota di € 5,00 IVA compresa a pasto giornaliero per ciascun bambino, intendendosi onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente contratto;

SOTTOLINEATO che le famiglie pagheranno alle casse comunali la retta mensile del tempo pieno secondo le tariffe previste dal Regolamento del Nido Intercomunale IL "VELIERO" e quindi in base al proprio reddito e che il Comune provvederà a versare mensilmente la quota prevista dal Contratto che sarà stipulato con la Sig.ra Fogagnolo Lisa, titolare del Micro-Nido;

ATTESO che in virtù del presente contratto, il Comune dovrà prevedere la somma di € 28.000,00 comprensiva di IVA, relativamente all'intera durata del servizio affidato;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per il periodo settembre-dicembre 2017;

DATO atto che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente **CIG: ZCD1FC90DF**

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di affidare alla Sig.ra Fogagnolo Lisa, titolare del Micro-Nido " I Giardini D' Infanzia " di Vigarano Mainarda il servizio di Nido - fascia 12-36 mesi - per l'anno scolastico 2017-2018, per l'inserimento di n. 7 bambini residenti a Vigarano Mainarda;
2. di approvare il relativo schema di contratto allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il corrispettivo del servizio è fissato in € 280,00 mensili sino alle ore 13:00;

e 300,00 mensili sino alle ore 16/16:30 comprensivi di IVA.


Il Comune si impegna inoltre a versare la quota di € 5,00 IVA compresa a pasto giornaliero per ciascun bambino, intendendosi onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente contratto;

4. Di impegnare la somma di € 12.000,00 IVA compresa alla missione 12, programma 01, macroaggregato 1040102003 Cap. 1220 "Servizi all'infanzia" per il periodo settembre-dicembre 2017.
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/01/2018;

Li, 12/09/2017

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Beatrice Mazzoni



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel.

Li, 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Marco Ferrante



Reg. N.

**CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER LA GESTIONE DI NIDO PRIVATO**

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di settembre, nella Residenza Comunale di Vigarano Mainarda,

TRA

IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, rappresentato dal Dott. Marco ferrante, nato a Ferrara il 11.12.1957, in qualità di Capo Settore Servizi alla Persona del Comune di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, Codice Fiscale del Comune 00289820383, che nel proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità COMUNE
Con il presente contratto da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

E

La Sig.ra Fogagnolo Lisa nata a Ferrara il 01/09/1986 in qualità di Legale Rappresentante del micro-nido "I Giardini d' Infanzia" con sede a Vigarano Mainarda in Via cento 169/A Codice Fiscale FGGLSI86P41D548G e Partita IVA 01804700381;

le parti contraenti;

PREMESSO

- che con determina n. 331 del 12/09/2017 si è stabilito di affidare al micro-nido "I Giardini d'Infanzia" la gestione del Servizio di Nido per n. 7 bambini in età 12-36 mesi inseriti nell'anno scolastico 2017/2018, approvando lo schema di Contratto per la regolazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il Micro-Nido "I Giardini d'Infanzia" di Vigarano Mainarda;

- che il Micro-Nido " I Giardini d'Infanzia" ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere alle dette funzioni;

- che il Micro-Nido "" I Giardini d'Infanzia", si impegna a rispettare tutte le condizioni di cui al presente contratto in oggetto, che i rappresentanti firmeranno per accettazione;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2- (Oggetto del contratto di cottimo)

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento di incarico per la gestione del servizio di nido per un numero complessivo di 7 posti a tempo pieno per bambini del Comune di Vigarano Mainarda, in età 12-36 mesi presso il Nido "I Giardini d'Infanzia" gestito dalla Signora Fogagnolo Lisa in qualità di Titolare.

Art. 3- (Durata della contratto)

L'affidamento dei servizi di cui al presente contratto ha durata a partire dal mese di settembre 2017 al mese di Giugno 2018.

Art. 4- (Ammissione al Nido)

Gli ammessi al servizio di Nido vengono individuati dal Comune di Vigarano Mainarda tramite le proprie graduatorie. Saranno ammessi bambini in età compresa tra 12-36 mesi.

- Nell'anno scolastico 2017-2018 saranno inseriti n. 7 bambini

L'Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione può concordare l'affidamento del servizio per un numero di posti Nido superiore o per un numero di posti inferiore a quanto stabilito al presente articolo, alle condizioni previste nel presente contratto.

Tale esigenza deve essere comunicata entro il mese di giugno dell'anno precedente l'anno scolastico in oggetto.

Art. 5- (Frequenza del servizio)

La frequenza del servizio per i bambini del Comune di Vigarano Mainarda inseriti, s'intende da settembre a giugno di ogni anno scolastico. Rimangono esclusi i mesi di luglio e agosto, fatto salvo quanto indicato all'art. 10;

Qualora un utente si ritiri dal servizio deve darne comunicazione con congruo anticipo all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Lo stesso ufficio trasmetterà comunicazione tempestiva del ritiro alla Signora Fogagnolo Lisa. La comunicazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese antecedente il ritiro. Qualora la comunicazione alla Titolare del Nido avvenisse successivamente al giorno 15 del mese, il Comune si impegna a corrispondere il costo unitario mensile convenuto per posto bambino per l'utente ritirato anche per il mese successivo.

Art. 6- (Oneri ed Organizzazione della ditta)

La ditta deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture individuate in base alla normativa vigente in materia a livello regionale e nazionale (LR 1/00, Dir. Reg. 1390/00 e 227/01).

La ditta deve avvalersi di uno o più pedagogisti con adeguata esperienza che rispondano della conduzione pedagogica del servizio erogato.

La ditta deve disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività agli eventuali reclami di utenti o Comune.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al Servizio Comunale preposto il calendario scolastico annuale, nonché lo schema orario giornaliero e settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengono prestazioni flessibili; dovranno essere comunicate le variazioni in corso d'anno.

Art. 7- (Personale utilizzato)

Il personale educativo utilizzato dalla Ditta deve essere in possesso dei titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente per le figure professionali che operano nell'ambito delle Scuole d'Infanzia Comunali (0-6 anni).

Art. 8- (Responsabilità della Ditta)

Sono a carico della Ditta tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi effettuati. Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura sono a carico della Ditta. La ditta è tenuta ad avvisare il Comune di interventi su imperfezioni, rotture e simili che possano essere causa di interruzione del servizio.

Art. 9- (Continuità' del servizio)

La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti, è permesso alla ditta organizzare l'attività in modo da garantire l'efficacia dell'attività didattica e la sicurezza dei minori e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Nulla è dovuto alla ditta – salva l'applicazione delle eventuali penalità – per mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 10- (Organizzazione del servizio)

Il soggetto affidatario del servizio deve adottare il calendario scolastico vigente nelle scuole dell'infanzia comunali e l'orario minimo di apertura giornaliera dalle 7,30 alle 16,30.

Deve, altresì, assicurare la presenza del personale educatore tale da garantire il rispetto dei parametri di norma adottati nelle scuole dell'infanzia e previsti dalla Legge Regionale vigente in materia

Al di fuori dell'orario e dei giorni di funzionamento del servizio disciplinato dal presente capitolato, la ditta ha facoltà di fornire servizi ulteriori (prolungamento orario, sabato, mesi di luglio e agosto, ecc...) agli utenti inseriti ai sensi del presente contratto, concordando direttamente con gli stessi l'eventuale corrispettivo.

La ditta è tenuta a comunicare al Comune l'organizzazione di tutti i servizi che devono essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente.

La ditta si avvale di una figura professionale, che ha il ruolo di coordinatrice pedagogica, che partecipa al coordinamento pedagogico provinciale.

Art. 11- (Gestione sociale)

I genitori dei bambini ammessi al servizio Nido potranno eleggere un comitato di gestione sociale, con gli stessi poteri previsti per gli analoghi comitati di gestione sociale dei Nidi comunali.

La Ditta provvederà alla definizione di un regolamento interno e dovrà dotarsi di un sistema relazionale/informativo tale da assicurare alle famiglie la necessaria conoscenza dell'organizzazione e gestione del Nido.

Art. 12- (Strutture)

Per l'intera durata del Contratto, la ditta affidataria deve disporre pienamente di una struttura adeguata ad ospitare il numero di bambini di età 12-36 mesi . Fin dall'avvio del servizio la

sede che lo ospita deve disporre dei requisiti previsti dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 1/2000 e dalle relative Direttive applicative n. 1390 e n. 227/01, e il titolare deve avere ottenuto il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dal Comune di Vigarano Mainarda.

Oltre a mettere a disposizione i locali, la ditta provvede pure alla fornitura degli arredi interni ed esterni sempre conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 13- (Obblighi in materia igienico-sanitaria e sicurezza)

La ditta deve provvedere a tutte le spese inerenti il corretto funzionamento del servizio, attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, della sicurezza e di tutela dei minori.

Si ricorda che la ditta deve provvedere:

- a stipulare apposita assicurazione per i bambini e il personale che opera all'interno del Nido;
- all'assicurazione dell'immobile;
- a quant'altro rientri nel funzionamento del servizio, così come previsto dalle leggi e dal presente capitolato.

Art. 14- (Refezione scolastica)

La ditta può provvedere in modo diretto o tramite catering (o forma mista), alla organizzazione e gestione della refezione scolastica nel rispetto delle norme nazionali e della Regione Emilia Romagna vigenti in materia.

Il sistema di refezione prevede la somministrazione di colazione, pranzo e merenda.

È prevista l'osservanza scrupolosa di eventuali diete speciali imposte da motivazione di carattere medico-sanitario.

La ditta è altresì tenuta all'osservanza di tutte le norme previste dal D.Lgs. 155/97 e successive integrazioni in materia di controllo qualità della refezione scolastica.

Art. 15- (Obblighi degli utenti)

Qualsiasi servizio aggiuntivo concordato fra la ditta e gli utenti sarà regolamentato direttamente fra gli interessati. Al Comune verrà comunicata solo la qualità, la durata e il numero degli iscritti a tale servizio.

Nulla compete al Comune di Vigarano Mainarda in termini di responsabilità, né in termini economici per eventuali servizi aggiuntivi concordati fra Ditta ed utenti,

Art. 16- (Corrispettivo del Servizio)

Il corrispettivo del servizio è fissato in

- € 280,00 mensili sino alle ore 13:00;
- e 300,00 mensili sino alle ore 16/16:30

quote che si intendono comprensive di IVA corrispondenti al costo unitario mensile convenuto per posto bambino.

Il Comune si impegna inoltre a versare la quota di € 5,00 IVA compresa a pasto giornaliero per ciascun bambino. Il corrispettivo mensile si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente contratto.

Con tale corrispettivo, la ditta si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Vigarano Mainarda per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto con il pagamento.

Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio, che dovessero occorrere nel corso del servizio stesso, previo accordo tra le parti.

Le modalità di pagamento sono quelle previste all'articolo 17 del contratto.

Art. 17- (Modalità di pagamento)

Il termine per il pagamento delle fatture mensili a carico del Comune è fissato in 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse, attestata dal timbro datario del Protocollo Generale, in base alla vigente normativa, fatte salve le verifiche sulla regolarità della prestazione previste dalla normativa vigente.

Il pagamento sarà subordinato al rilascio del DURC attestante regolarità contributiva ed attestazione della Ditta di aver corrisposto al personale impiegato a qualunque titolo quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. 18 - (Recesso)

Il COMUNE ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 21 – sexies della L. 241/1990, per gravi inadempienze nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio rilevati dalla DITTA con provvedimento motivato.

Art. 19 - (Obblighi della DITTA relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

La DITTA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (**Codice CIG ZCD1FC90DF**).

Art.20 - (Codice di comportamento)

La DITTA ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale (nota prot.n. del).

Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune (nota prot. n. del).

Art. 21

(Adesione al protocollo Regionale d'Intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche)

Si dà atto dell'adesione al protocollo regionale d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche (approvato con DCC. n. 90 del 28/12/2010) costituito dalle n.8 clausole che qui intendonsi integralmente richiamate e riportate.

Art. 22 - (Spese contrattuali e registrazione)

Sono a completo ed esclusivo carico della DITTA tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.-. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 23 - (Foro competente)

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 24 - (Trattamento dei dati personali)

Il COMUNE, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa la Ditta Aggiudicataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 25 - (Richiami normativi)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

Redatto in duplice copia.

IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Dott. Marco Ferrante

per il Micro-Nido "I GIARDINI D'INFANZIA"
Il Legale Rappresentante Sig.ra Lisa Fogagnolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 4231/2017

li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi _____

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi _____

Il Capo Settore

